



## Regione Siciliana

### ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI TRAPANI

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

- **VISTA** la domanda assunta al protocollo di questo Ufficio in data 30/09/2024 al n° 118314 con la quale la Ditta Profera Gianvito chiede di essere autorizzata ad eseguire ricerche idriche sotterranee nel 174 di terreno di propria pertinenza sito in C/da Ciafaglione del Comune di Partanna in corrispondenza della part. 112 del foglio di mappa n° 42, mediante lo scavo di un pozzo da utilizzare per uso irriguo;
- **VISTO** l'art. 95 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 riguardante le disposizioni di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 258 del 1/08/2000 che ha assoggettato a tutela della Pubblica Amministrazione tutto il territorio nazionale;
- **VISTO** il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti;
- **VISTA** la nota di questo Ufficio n. 63925 del 21/05/2025 con la quale è stata richiesta alla Banca dati del S.I.CE.ANT. la comunicazione antimafia della Società di che trattasi;
- **VISTA** la nota pervenuta in data 03/06/2025 acquisita al protocollo di questo Ufficio al n° 68573 con la quale la Ditta Profera Gianvito ha trasmesso la D.S.A.N. inerente la non sussistenza a proprio carico delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- **VISTE** le dichiarazioni rese ai sensi della Legge 190/2012 e della L.R. 1/2019 art. 36;

### CONSIDERATO

- che la pubblicazione dell'avviso relativo alla domanda, avvenuta presso l'Albo Pretorio del Comune di Partanna per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02/01/2025 al 23/01/2025 nonché all'albo on line di questo Ufficio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 08/01/2025 al 22/01/2025 non ha dato luogo a reclami od opposizioni di sorta;
- che il Servizio 7 - Distretto Minerario di Palermo con nota n° 15927 del 24/04/2025, assunta al protocollo di questo Ufficio in pari data al n° 53238 ha rilasciato il nulla osta nei riguardi dell'autorizzazione in argomento a condizione che "... la ditta dovrà comunicare a questo Ufficio, con congruo anticipo, la data dell'inizio degli scavi del pozzo e, nel corso dei lavori previsti, l'eventuale rinvenimento di acque calde e di giacimenti minerari di 1ª categoria...", fatti salvi i diritti dei terzi, nonché gli obblighi ed i vincoli derivanti da ogni altro disposto di legge vigente in materia di acque pubbliche e ferma restando l'applicazione della l.r. n. 54/56 nel caso in cui si dovesse accertare la mineralità e/o termalità dell'acqua eventualmente rinvenuta;

### DECRETA

salvo i diritti dei terzi, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 95 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 e del R.D. 18/10/1934 n° 2174, la Ditta **Profera Gianvito è autorizzata**, subordinatamente all'espletamento dell'iter amministrativo presso il Comune di Partanna all'ottemperanza di quanto prescritto dal Servizio 7 - Distretto Minerario di Palermo, ad eseguire ricerche idriche sotterranee nel fondo di propria pertinenza sito nel Comune di Partanna in corrispondenza della part. 174 del foglio di mappa n° 42 per uso irriguo.

L'autorizzazione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di perfezionamento del presente decreto ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) I lavori dovranno eseguirsi nel modo meno pregiudizievole ai proprietari dei fondi limitrofi in conformità alle indicazioni progettuali;
- 2) Il foro trivellato dovrà essere rivestito sino allo strato impermeabile con tubi di ferro a tenuta stagna ed atti ad isolare la falda freatica da quelle artesiane, comunicando quindi, con congruo preavviso, la data in cui si intende eseguire il rivestimento del pozzo stesso in modo che, nel caso sia ritenuto necessario, possa assistervi un Funzionario di questo Ufficio;
- 3) L'esatta ubicazione della perforazione dovrà essere determinata nel rispetto delle minime distanze dalla proprietà di terzi, dalle strade e dalle linee elettriche, eventualmente esistenti, dalle cui ultime del dovrà distanziarsi almeno mt 20;
- 4) Ogni e qualsiasi indizio, manifestazione e reperimento di materiali di sedimento ed isolati ed idrocarburi liquidi e gassosi dovrà essere denunciato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 7 - Distretto Minerario - Viale Campania n° 36 - 90144 Palermo e comunicato a questo Ufficio per gli accertamenti di competenza, rimanendo in tal caso vietata la prosecuzione dei lavori nonché l'uso, l'asporto e lo sfruttamento dei materiali rinvenuti;
- 5) I materiali di risulta provenienti dagli scavi, previa caratterizzazione secondo le norme vigenti, dovranno essere trasportati a formazione di discarica, sistemati regolarmente e predisposti al piede in modo che siano impediti eventuali franamenti ed in ogni caso il dilavamento, l'erosione e quindi il trasporto nei corsi di acqua pubblica o la risedimentazione nelle proprietà private;
- 6) Alla Ditta autorizzata è fatto specifico obbligo di comunicare a questo Ufficio la data di inizio lavori e la data di ultimazione delle opere, nonché, a termine dell'art. 103 del succitato T.U. di Legge, il rinvenimento dell'acqua, fornendo, se richiesti, tutti i mezzi occorrenti per le relative misurazioni della quantità d'acqua rinvenuta;
- 7) Ultimati i lavori, la sopraindicata Ditta dovrà presentare a questo Ufficio la sezione geognostica stratigrafica dei terreni attraversati con le indicazioni delle quote ove si verificano le manifestazioni idriche, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica;
- 8) Questo Ufficio si riserva, comunque, la facoltà di procedere a visite periodiche, nonché la facoltà, dopo l'ultimazione dei lavori, di compiere adeguati studi e prove di eduazione allo scopo di individuare gli eventuali risentimenti della falda;
- 9) Tutte le spese occorrenti per quanto sopra, dovranno essere approntate dalla Ditta autorizzata, la quale è tenuta a depositare le somme occorrenti di volta in volta che verranno richieste da questo Ufficio;
- 10) L'acqua reperenda non potrà essere utilizzata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Ufficio, ritenuto che in ogni caso l'autorizzazione alla trivellazione non implica facoltà di eduazione e di utilizzazione delle acque reperite;

11) L'autorizzazione è accordata, facendo salvo le facoltà spettanti all'Assessorato Industria e Commercio della Regione Siciliana in forza della Legge Regionale 01/10/1956 n° 54, qualora, le acque reperende, in relazione alla loro eventuale mineralizzazione possa esservi un interesse preminente nel campo minerario;

12) Qualora lo scavo del pozzo si spingesse oltre i 30 metri dal piano di campagna, codesta Ditta (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è **obbligata all'osservanza della Legge 04/08/1984 n° 464 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet a trasmettere all'ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - Servizio GEO-APP – Via Vitaliano Brancati n° 48 - 00144 ROMA, comunicazione di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis.). L'inosservanza della sopracitata Legge 464/84 è sanzionabile con ammenda da € 258,23 ad € 2.582,28;**

13) La stessa comunicazione di cui al precedente punto 11) codesta Ditta è obbligata a trasmetterla all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Servizio 9 Geologico e Geofisico – Viale Campania n° 36 - Palermo.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, su apposite mappe, la localizzazione degli studi e delle indagini programmate.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di scavo deve essere inviata al predetto Assessorato, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.

Le trasgressioni della citata normativa sono sanzionabili con una pena pecuniaria ai sensi delle disposizioni vigenti.

Pena la decadenza è fatto assoluto divieto di cedere a terzi, senza il preventivo nulla osta dell'Autorità che l'ha accordata, la presente autorizzazione che, per altro, potrà essere revocata in ogni momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che la Società (ricercatrice) abbia diritto a compensi, indennità od altro, ogni qualvolta contingenti circostanze dovessero richiederlo o nei casi previsti dall'art. 101 del T.U. 1775/1933.

Qualora dovessero successivamente pervenire dalla Prefettura di Trapani comunicazioni attestanti la sussistenza, a carico della suddetta Ditta, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, questo Ufficio provvederà immediatamente alla revoca del presente provvedimento.

Oltre alle condizioni sopra indicate la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del citato T.U. 11/12/1933 n° 1775, e delle relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Trapani, li **09/07/2025**

Prot. n.**84025**

Pos: **P/13677**

**F.to** Il Funzionario Direttivo  
(Geom. Maurizio Morselli)

**F.to L'INGEGNERE CAPO**  
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)